

ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04643

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 235 del 20/10/2009

Firmatari

Primo firmatario: [TURCO MAURIZIO](#)

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 20/10/2009

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
BERNARDINI RITA	PARTITO DEMOCRATICO	20/10/2009
BELTRANDI MARCO	PARTITO DEMOCRATICO	20/10/2009
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA	PARTITO DEMOCRATICO	20/10/2009
MECACCI MATTEO	PARTITO DEMOCRATICO	20/10/2009
ZAMPARUTTI ELISABETTA	PARTITO DEMOCRATICO	20/10/2009

Destinatari

Ministero destinatario: MINISTERO DELLA DIFESA

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04643

presentata da MAURIZIO TURCO

martedì 20 ottobre 2009, seduta n.235

MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della difesa.

Per sapere - premesso che:

l'articolo 67 (Commissione consultiva) del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 - Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 - stabilisce che: «1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'articolo 15, comma secondo, della legge di principio sulla disciplina militare. 2. La commissione è nominata dal comandante di corpo ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado. 3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari. 4. La commissione deve essere resa edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati. 5. Nel caso in cui più militari abbiano commesso la stessa mancanza la commissione è unica. 6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.»;

tre delegati del consiglio di base della rappresentanza militare della Regione carabinieri Lazio nel corso del 2007, hanno inviato al comandante della Regione pro-tempore, generale di divisione Baldassarre Favara, una denuncia-diffida a svolgere azione di vigilanza e di controllo sulle attività di missione dei delegati della rappresentanza militare, in ambito regionale e nazionale, con costi erariali a carico di contribuenti;

in data 25 settembre 2007 i tre delegati della rappresentanza militare hanno inoltrato un quesito in merito ai principi basilari della rappresentanza militare ed alla legittimità/validità della direttiva del Ministro della difesa del 12 marzo 1982, sulla disciplina militare, e sulla procedura per la commissione disciplinare per la sanzione di rigore;

il predetto quesito è stato inoltrato, dai citati militari, per il tramite gerarchico

al Ministro della difesa, al capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, al capo ufficio della condizione militare S.M.D. 1° reparto del Ministero della difesa;

risulta all'interrogante che in data 8 febbraio 2008, lo Stato Maggiore della Difesa I Reparto - personale ufficio condizione militare con missiva n. 117/1/306/252-V ha dichiarato che i quesiti proposti dai militari, delegati Cobar, non sono mai pervenuti ai destinatari;

in risposta all'atto di diffida, i militari sono stati sottoposti ad un procedimento disciplinare e, in data 30 ottobre 2007, venne costituita una commissione, ex articolo 69 del R.D.M., costituita dal maggiore Antonino Buda, dal capitano Fabrizio Cassatela e dall'appuntato scelto Antonio Forleo, in relazione al procedimento disciplinare promosso dal Comandante della regione carabinieri Lazio pro-tempore, per l'accertamento della responsabilità disciplinare dei autori della diffida;

risulta all'interrogante che il tenente colonnello Angelo Cuneo, capo ufficio del personale del Comando regione carabinieri Lazio pro-tempore, pur non essendo membro della predetta commissione disciplinare, ha comunque partecipato a tutti i lavori della predetta Commissione, formulando domande, esprimendo giudizi ed infine sottoscrivendo il relativo verbale nello spazio contrassegnato dalla dicitura «i membri della commissione»;

l'articolo 66, comma 9, del Regolamento di disciplina militare decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986) e l'articolo 15 della legge n. 382 del 1978 non consentono la presenza e l'intervento - a qualsiasi titolo - di altro qualsiasi altro militare al di fuori dei tre componenti designati quali membri della Commissione disciplinare (due di grado superiore ed uno di pari grado del militare incolpato);

il COIR del Comando unità mobile e specializzate carabinieri «Palidoro» con delibera n. 242 del 26 settembre 2008, votata ad unanimità, chiedeva l'accertamento dei fatti e l'intervento del Ministro della difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, del CoCeR Interforze;

il Cobar Lazio con verbale n. 137 del 127 ottobre 2008, chiedeva «... al comitato di presidenza di informare immediatamente il C.U.B. sui contenuti specifici della delibera n. 242 in cui potrebbero configurarsi figure di reato»;

all'interrogante appare sconcertante, o perlomeno strano, che i militari di grado elevato appartenenti ad un'istituzione dello Stato che deve sempre distinguersi per il rispetto della legalità e dei diritti costituzionali - di cui devono godere anche i cittadini militari -, abbiano assunto comportamenti difformi dalle previsioni regolamentari e di legge, ledendo irrimediabilmente ogni principio del giusto procedimento, del diritto di difesa degli incolpati -:

se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e quali siano gli immediati provvedimenti che intenda adottare il Ministro interrogato nei confronti di coloro che si sono resi responsabili delle condotte evidenziate e, in particolare, quali siano state le ragioni che hanno consentito al tenente

colonnello Cuneo di partecipare allo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei delegati Cobar;

se il tenente colonnello Cuneo abbia preso parte ad altri procedimenti disciplinari a carico di altri militari, pur non facendo egli stesso parte della commissione prevista dall'articolo 67 citato in premessa;

se il predetto tenente colonnello Cuneo ricopra ancora oggi l'incarico di capo ufficio del personale del Comando legione carabinieri Lazio e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno disporre l'immediata rimozione dalla mansioni e dagli incarichi attinenti il Governo e la disciplina del personale militare dipendente dal Comando di legione;

se la direttiva del Ministro della difesa del 12 marzo 1982, sulla disciplina militare, e sulla procedura per la commissione disciplinare per la sanzione di rigore sia ancora valida;

se il Ministro interrogato non ritenga di accertare quali provvedimenti siano stati adottati dal Comandante della Regione carabinieri Lazio pro-tempore in relazione i fatti segnalati dai tre militari in premessa e quali gli immediati provvedimenti, anche disciplinari, abbia inteso adottare nei confronti dei responsabili.

(4-04643)